

OGGETTO: Imposta municipale propria. – Determinazione aliquote e detrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Imposta municipale propria, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- il Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, e le successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento sull'Imposta municipale propria, approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 28.06.2012, come modificato e integrato con successiva deliberazione consiliare;

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 27 del 28.06.2012 furono approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 secondo cui *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate [al Ministero dell'Economia e delle Finanze] esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine. L'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, commi 6-7-8, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di base dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 380, lett. g), della L. 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare fino al 1,06% l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che le aliquote di base sono state fissate dall'art. 6 del Regolamento sull'Imposta municipale propria;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente:

- di non variare l'aliquota base dello 0,76% prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lett. g), della L. 228/2012;
- di avvalersi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ossia confermare aliquote ridotte per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986 e per gli immobili locati, purché comunque si tratti di immobili diversi da quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lett. g), della L. 228/2012;
- di approvare un'aliquota ridotta per la fattispecie prevista dall'art. 7 (*"Aliquota ridotta per le unità abitative locate a canone concordato"*) del Regolamento sull'Imposta municipale propria;
- di approvare un'aliquota ridotta per la fattispecie prevista dall'art. 7-bis (*"Aliquota ridotta per le unità abitative concesse in comodato gratuito"*) del Regolamento sull'Imposta municipale propria;

CONSIDERATO che non sussistono le condizioni di bilancio per l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, nel quale sono riportate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria relative alle varie fattispecie, ivi incluse, a titolo meramente riepilogativo, le aliquote approvate con il Regolamento ai sensi dell'art. 13, commi 6-7-8, del D.L. 201/2011 nonché la detrazione e la maggiore detrazione di cui al comma 10 dell'articolo medesimo;

DATO ATTO che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria nelle misure indicate, rispettivamente, ai punti 2), 3) e 4) dell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che nel suddetto allegato "A", ai punti 1) e 5), sono rispettivamente riportate, a titolo meramente riepilogativo, le aliquote già approvate con il Regolamento e la maggiore detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2013, precisando che, in mancanza di modifiche approvate ai sensi di legge, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;
- 4) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.a.;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 23 aprile 2013, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**Aliquote e detrazione****1. Aliquote vigenti in forza dell'art. 6, c. 1-2-3, del Regolamento**

| Descrizione aliquota | Aliquota percentuale | Riferimento al D.L. 201/2011 | Riferimento al Regolamento |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aliquota di base modificata in aumento | 1,06% | art. 13, c. 6 | art. 6, c. 1 |
| Aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale | 0,4% | art. 13, c. 7 | art. 6, c. 2 |
| Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 | 0,2% | art. 13, c. 8 | art. 6, c. 3 |

2. Aliquota per immobili D, approvata ai sensi dell'art. 6, c. 1-bis, del Regolamento

| Descrizione aliquota | Aliquota percentuale | Riferimento L. 228/2012 | Riferimento al Regolamento |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 0,76% | art. 1, c. 380, lett. f) e g) | art. 6, c. 1-bis |

3. Aliquote ridotte, approvate ai sensi dell'art. 6, c. 4-5, e degli artt. 7 e 7-bis del Regolamento

| Descrizione aliquota | Aliquota percentuale | Riferimento al D.L. 201/2011 | Riferimento al Regolamento |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aliquota ridotta per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 0,76% | art. 13, c. 9 | art. 6, c. 4 |
| Aliquota ridotta per immobili locati diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 0,82% | art. 13, c. 9 | art. 6, c. 4 |
| Aliquota ridotta per le unità abitative locate a canone concordato rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 7 del Regolamento | 0,4% | art. 13, c. 9 | art. 7 |
| Aliquota ridotta per le unità abitative concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti entro il primo grado del soggetto passivo, ivi residenti | 0,82% | --- | art. 7-bis |

4. Detrazione

| Descrizione detrazione | Importo detrazione | Riferimento al D.L. 201/2011 | Riferimento al Regolamento |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze | € 200,00 | art. 13, c. 10 | art. 9, c. 1 |

5. Maggiore detrazione

| Descrizione detrazione | Importo detrazione | Riferimento al D.L. 201/2011 | Riferimento al Regolamento |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Maggiore detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per il solo anno 2013 e negli ulteriori limiti di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 | € 50,00 | art. 13, c. 10 | art. 9, c. 4 |

